



Comune di

Servizio Welfare, Educazione e Servizi al Cittadino  
Ufficio Sport, Giovani e Terzo Settore

**Classificazione:** I 06 - 20250000009

Arezzo, il 20/03/2025

## Provvedimento n. 658

**OGGETTO:** INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE SENZA FINI DI LUCRO INTERESSATE A RIQUALIFICARE E GESTIRE L'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "CROSSODROMO PONTE ALLA CHIASSA". APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.

### Il Direttore

**Richiamato** il D. lgs. 28 febbraio 2021 n. 38 avente ad oggetto: "Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi";

#### **Dato atto** che:

- l'art. 5 del suddetto D. Lgs n. 38/2021 prevede: *“le associazioni e le società sportive senza fini di lucro possono presentare agli enti locali, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, riqualificazione e l'ammodernamento per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione sociale e giovanile. Se l'ente locale riconosce l'interesse pubblico del progetto, affida direttamente la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non inferiore a cinque anni”*;

- l'art. 6 comma 1 del D. Lgs. n. 38/2021 prevede inoltre che *“L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito sulla base di criteri obiettivi a tutte le società sportive e associazioni sportive”*;

**Richiamata** la Legge Regione Toscana del 27 febbraio 2015 - *“Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi”* che prevede all'art. 14 che *“Gli enti locali che non intendono gestire direttamente i propri impianti sportivi ne affidano, in via preferenziale, la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, secondo procedure ad evidenza pubblica”*;



**Considerato** che gli impianti sportivi comunali sono beni patrimoniali indisponibili, su cui insiste un vincolo funzionale ad essere impiegati in favore della collettività per attività di interesse generale;

**Visto** l'art. 16 del nuovo “Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 31/3/2022 che disciplina la concessione per l'ammodernamento, la riqualificazione e la successiva gestione, che dispone:

- le associazioni e società sportive senza scopo di lucro possono presentare al comune un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per l'ammodernamento e la successiva gestione con la previsione di utilizzo dell'impianto teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile (comma 1);
- la durata degli affidamenti è proporzionale al valore dell'intervento, comunque non inferiore a 5 anni e non superiore a 25 anni (comma 2);
- la procedura prende avvio con un avviso di manifestazione di interesse che si rivolge a tutti i soggetti interessati e individua i requisiti di partecipazione, i lavori minimi necessari per la riqualificazione, i criteri di valutazione delle offerte. La Giunta comunale, a seguito di istruttoria tecnica da parte di apposita Commissione, approva il progetto riconoscendone l'interesse pubblico e ne affida la gestione per la durata proporzionale al valore dell'intervento, fermo restando i limiti di durata previsti al comma 2 (comma 3);

**Dato atto** che l'art. 16 comma 4 del nuovo Regolamento, sopra citato, prevede che, nella scelta dell'affidatario, dovranno essere presi in considerazione i seguenti elementi:

a) progetto preliminare che descriva le opere di sviluppo e miglioramento sull'impianto e contenga il piano di attività, entrambi in accordo con le esigenze di attuale utilizzo e di sviluppo dell'attività sportiva, comprensivo di tutti gli elementi utili a permettere la valutazione dell'investimento e dei costi di attivazione e gestione;

b) Piano di fattibilità economico finanziaria asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite da istituto di credito stesso e iscritte all'elenco generale degli intermediari finanziari ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993 o da una società di revisione ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1966/1939 che indichi l'importo delle spese di predisposizione della proposta e i costi sostenuti per la predisposizione del progetto definitivo e dia conto, anche mediante i ricavi di gestione, dell'effettiva copertura finanziaria dei costi di ristrutturazione e gestione dell'impianto;

**Vista** la delibera Giunta comunale n.110 del 18/3/2025 con la quale è stato disposto:

- di proseguire il programma di interventi per l'ammodernamento e riqualificazione degli impianti sportivi comunali, approvato con la propria delibera n. 95/2021 con il supporto operativo e finanziario dei soggetti sportivi senza scopo di lucro operanti nel territorio;

- di dare mandato al direttore dell'Ufficio sport, giovani e terzo settore per attivare l'avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni di interesse, da parte delle le associazioni e società sportive senza scopo di lucro, per la concessione finalizzata alla riqualificazione e successiva gestione gratuita dell'area a destinazione sportiva situata in loc. Ponte alla Chiassa snc per realizzare una pista in terra battuta per il cross motociclistico;

**Richiamata** la Sentenza del Consiglio di Stato n. 858 del 28/1/2021 che stabilisce “l'uso associativo di impianti sportivi privi di rilevanza economica (tipicamente impianti di ridotte dimensioni per i quali non è ipotizzabile l'uso diffuso a tariffa) avviene mediante concessione strumentale di bene pubblico, pur sempre attraverso una procedura ad evidenza pubblica e nel



*rispetto di principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica”;*

**Dato atto** che il rapporto giuridico tra ente locale e società sportive trova fondamento nel principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione e nell'art. 11 della legge n. 241/90 e s.m.i. che prevede la sottoscrizione di accordi integrativi di partenariato pubblico privato per la gestione di un bene pubblico a beneficio delle collettività;

**Dato atto** che la procedura non rientra nelle regole del Codice dei contratti D. Lgs. n. 36/2023 in quanto trattasi di impianto sportivo senza rilevanza economica e pertanto l'affidamento della riqualificazione e successiva gestione risulta servizio non economico di interesse generale e pertanto rientra nelle previsioni dell'art. 164 comma 3 del Codice;

**Ritenuto** pertanto, per quanto sopra descritto, di procedere ad approvare l'avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni di interesse, da parte delle le associazioni e società sportive senza scopo di lucro, per la concessione finalizzata alla riqualificazione e la successiva gestione dell'impianto sportivo denominato “Crossodromo Ponte alla Chiassa” ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 38/2021;

**Ritenuto** pertanto, per quanto sopra descritto, che non debba essere acquisito il CIG in ordine alla procedura di cui al presente atto;

**Visti** i documenti redatti dall'ufficio:

- l'Avviso Pubblico (allegato 1);
- la modulistica allegata al presente atto: Allegato 1A “Istanza di partecipazione”, Allegato 1B “Dichiarazione possesso requisiti di moralità”;
- Scheda tecnica impianto sportivo (allegato 2);
- Planimetria generale stato attuale (allegato 3);
- Schema di convenzione (allegato 4);

**Ritenuto** di approvare l'Avviso e i relativi allegati nonché i modelli per la presentazione dell'istanza, e pubblicarli nel sito istituzionale del Comune di Arezzo;

**Riscontrata** la propria competenza all'adozione del presente atto, ai sensi della determinazione organizzativa n. 142/2023 con la quale è stata confermata l'istituzione dell'ufficio di media complessità denominato Ufficio Sport, Giovani e Terzo Settore ed è stato confermata l'assegnazione dell'incarico di PO di direzione dell'ufficio medesimo;

## DETERMINA

- di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente richiamate, all'attivazione di avviso per manifestazione di interesse, per l'individuazione di associazioni e società sportive senza fini di lucro, interessate a riqualificare e gestire l'impianto sportivo denominato “Crossodromo Ponte alla Chiassa”, ubicato in Loc. Ponte alla Chiassa snc, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 38/2021;

- di approvare:

- l'Avviso Pubblico (allegato 1);



**COMUNE DI**

- la modulistica allegata al presente atto: Allegato 1A “Istanza di partecipazione”, Allegato 1B “Dichiarazione possesso requisiti di moralità”;
- Scheda tecnica impianto sportivo (allegato 2);
- Planimetria generale stato attuale (allegato 3);
- Schema di convenzione (allegato 4);

- di procedere alla pubblicazione dell'avviso e relativi allegati nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 per 45 gg consecutivi dall'approvazione del presente atto;

#### **DA' ATTO**

- che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Paola Buoncompagni, direttore dell'Ufficio Sport, Giovani e Terzo Settore del Comune di Arezzo ([p.buoncompagni@comune.arezzo.it](mailto:p.buoncompagni@comune.arezzo.it)), come nominata con delibera Giunta comunale n. 110/2025;
- il procedimento avrà termine con l'approvazione della graduatoria delle offerte ammesse alla selezione entro 120 gg dalla data di pubblicazione del presente atto;
- con successivo provvedimento si procederà alla nomina della commissione tecnica, che avrà il compito di valutare i progetti presentati;
- che ai sensi dell'art. 3 comma 4 L. 241/90 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana o, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nel termine di 30 e 120 giorni dalla piena conoscenza del medesimo.

*Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del Comune, previa pubblicazione all'Albo pretorio.*

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
Dott.ssa Paola Buoncompagni**

PB/

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.